

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE
POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 22 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed il relativo regolamento attuativo emanato con Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12;
- VISTA** la legge regionale 13 settembre 1999, n.20;
- VISTO** l'art. 3, comma 2 e 4, della legge 20 novembre 2008, n. 15 per i quali rispettivamente “ *In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell’attività economica, cui è seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la Regione provvede per cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi all’attività di impresa: a) imposte sui redditi, b) contributi previdenziali, c) imposta comunale sugli immobili.* ” e “*Gli imprenditori che operano nel territorio della Regione, anche al di fuori delle zone franche per la legalità, che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell’attività economica, cui è seguita una richiesta di rinvio a giudizio, possono usufruire dei benefici di cui al comma 2;*
- VISTO** l'art.17 della legge regionale 20 novembre 2008, n.15;
- VISTO** l'art 68 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 che ha sostituito il comma 5 dell'art 3 della legge 20 novembre 2008 n 15, disponendo che: “*L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, per l’attuazione dell’articolo 3 provvede a stabilire, con decreto, nei limiti dello stanziamento in bilancio, una soglia massima di rimborso, tenendo conto del numero e delle dimensioni dell’azienda e del relativo numero dei dipendenti*”;

- CONSIDERATO** che, come emerso nel corso della riunione istruttoria svoltasi a Bruxelles il 22/04/2009 con funzionari della D.G. Concorrenza della Commissione Europea, il rimborso previsto dall'articolo 3, comma 2, della l.r n 15/2008 non configura un aiuto di Stato, attesa la natura sociale dello stesso, e non richiede, pertanto, la notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- RITENUTO** che, al fine di determinare la reale dimensione di un'impresa, sia necessario tenere conto, oltre che del numero dei dipendenti, anche di un criterio finanziario e, precisamente, del fatturato delle imprese e del totale di bilancio;
- VISTA** la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6.maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione Europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;
- VISTO** il D.M. 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive, recante *“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”*, con cui sono stati stabiliti i parametri per la determinazione della dimensione aziendale in base ai valori inerenti il totale di bilancio annuo e/o il fatturato annuo e il numero di occupati;
- RITENUTO** di determinare le soglie massime di rimborso spettante agli imprenditori di cui all'art.3, commi 2 e 4, della legge regionale 20 novembre 2008, n.15, sulla scorta dei parametri dimensionali fissati e definiti con D.M. 18 aprile 2005;
- CONSIDERATO** che, per quanto concerne le caratteristiche strutturali del sistema imprenditoriale siciliano, il ruolo della piccola e media impresa risulta essere dominante;

DECRETA

Per i motivi meglio esposti in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti,

Art.1

1. Al fine di stabilire le soglie massime di rimborso degli oneri fiscali e contributivi connessi all'attività di impresa, ai sensi dell'art.3, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 20 novembre 2008, n.15, le imprese, che operano nel territorio della Regione, sono distinte sulla base dei parametri relativi al numero di occupati e al fatturato annuo e/o al totale di bilancio annuo, nelle seguenti categorie:

- 1) imprese che: a) hanno meno di 10 occupati, e b) hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (c.d. microimpresa);
- 2) imprese che: a) hanno meno di 50 occupati, e b) hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (c.d. piccola impresa);

3) imprese che: a) hanno meno di 250 occupati e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (c.d. media impresa);

4) le imprese di grandi dimensioni che non rientrano nei nn.1, 2 e 3 del presente comma.

2. Per le definizioni di “occupati”, “fatturato” e “totale di bilancio” si applicano le indicazioni fornite dall'art.2, commi 5, 6 e 7, del D.M. 18 aprile 2005 del Ministro delle Attività produttive.

3. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nn.1, 2 e 3, del presente articolo sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

4. Nel caso di imprese associate o collegate, la categoria di appartenenza dell'impresa di cui al comma 1 è individuata a seguito della somma dei parametri di cui al comma 1 secondo le indicazioni fornite all'art.3, D.M. 15 aprile 2005.

Art.2

1. La soglia massima del rimborso è stabilita come segue:

- a) € 50.000,00 per la microimpresa;
- b) € 100.000,00 per la piccola impresa;
- c) € 180.000,00 per la media impresa;
- d) € 200.000,00 per le imprese di cui al punto 4) dell'art.1, comma 1, del presente decreto.

Art.3

1. L'istanza di rimborso deve essere indirizzata all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, Servizio 8°- “Ufficio per la solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità organizzata”, Via Trinacria n 34/36, Palermo.

2. Nell'istanza, sottoscritta secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, il richiedente deve indicare le generalità complete e il codice fiscale, ed attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i dati relativi a numero dei lavoratori occupati, fatturato e totale di bilancio di cui all'art.1, comma 1, del presente decreto.

3. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione in copia conforme all'originale:

- a) verbale di denuncia presentata all'autorità competente, relativa agli atti intimidatori subiti;
- b) richiesta di rinvio a giudizio degli imputati del reato di estorsione;
- c) modello unico delle dichiarazioni dei redditi relativo a tutti i quadri, con attestazione di avvenuto versamento dei relativi oneri (imposte sui redditi e contributi previdenziali);
- d) copia versamento imposta comunale sugli immobili.

4. Le istanze possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

5. L'Ufficio di cui al comma 1 cura l'istruttoria delle istanze secondo l'ordine cronologico, garantendo che l'attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza e riservatezza del procedimento amministrativo.

6. L'Ufficio acquisisce le attestazioni dell'autorità competente in ordine all'accertamento dell'autenticità delle denunce con particolare riferimento alla circostanza che la vittima non abbia

concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale e che i soggetti beneficiari, siano essi vittime o familiari, siano del tutto estranei ad ambienti criminali e malavitosi. L'Ufficio può altresì richiedere documentazione integrativa all'interessato.

7. L'istruttoria delle istanze è completata entro sessanta giorni dall'acquisizione della documentazione. In caso di esito favorevole, il rimborso è concesso con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali.

Art 4

1. Si procede al recupero totale della somma rimborsata qualora, a seguito di sentenza penale di condanna passata in giudicato, l'imprenditore beneficiario sia dichiarato colpevole per i reati di cui agli articoli 367, 368 e 374 bis, del codice penale, commessi al fine di godere del beneficio concesso ai sensi del presente decreto.

Art.5

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo 9 Settembre 2010

L'Assessore
F.to (On . N. Leanza)